



COMUNE DI LATTARICO
Provincia di COSENZA
Via Nicola Mari, 29 - C.F. 80004830784
CAP 87010 - 0984933391- fax 0984928889



E-mail
sindaco@comune.lattarico.cs.it
Sito internet
www.comune.lattarico.cs.it

Prot. n. **1856** del **31.3.2015**

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

(Art. 1 - commi 611 e seguenti della L. 190/2014)

Premesso che:

la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- ❖ *coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;*
- ❖ *contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;*
- ❖ *buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresentandola sintesi dei principi di legalità, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;*

La Legge n. 190/2014 - comma 611 - dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- ✓ *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*

- ✓ *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- ✓ *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- ✓ *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- ✓ *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

La Legge n. 190/2014 - comma 612 - prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013).

La Legge di Stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del settore amministrativo-finanziario allegata al presente atto sotto la lettera "A"; ;

DISPONE

il mantenimento delle partecipazioni che riguardano attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali, per come di seguito riportato:

CONSORZI

Ragione Sociale	CONSORZIO VALLE CRATI
P. IVA	01939430789
Entità di partecipazione	3,23
Data inizio	14.6.2000
Scadenza	13.6.2099
Rappresentante dell'Ente	Sindaco pro-tempore
Onere a carico dell'Ente	6.057,58
Finalità	Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni

Ragione Sociale	ASMENET
P. IVA	02729450797
Entità di partecipazione	441,00 pari allo 0,56
Data inizio	29.11.2002
Scadenza	
Rappresentante dell'Ente	Sindaco pro-tempore
Onere a carico dell'Ente	€. 1.715,00
Finalità	Realizzazione Centro di Servizi Territoriali (C.S.T.)

L'invio del presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti e la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Il Comune Lattarico non fa parte né di Unioni di Comuni e né di Comunità Montana.

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Non essendoci società partecipate nè partecipazioni societarie il comune di LATTARICO non è tenuto alla redazione di questa sezione del piano.



Il Sindaco
(Dott.ssa Antonella BLANDI)

Antonella Blandi

Allegato "A".

PIANO OPERATO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE (Art. 1 - Comma 611 e ss. -Legge N. 190/14)

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Rag. Rocco CORRARO, Responsabile Settore Finanziario ed Amministrativo giusto decreti del Sindaco del 4.6.2014 e del 31.12.2014

Premesso che:

- la legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le Società Partecipate delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza; "*
- questo Ente dispone il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Lattarico nelle società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo per come segue:

CONSORZI

Ragione Sociale	CONSORZIO VALLE CRATI
P. IVA	01939430789
Entità di partecipazione	3,23

Data inizio	14.6.2000
Scadenza	13.6.2099
Rappresentante dell'Ente	Sindaco pro-tempore
Onere a carico dell'Ente	6.057,58
Finalità	Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni

Ragione Sociale	ASMENET
P. IVA	02729450797
Entità di partecipazione	441,00 pari allo 0,56
Data inizio	29.11.2002
Scadenza	
Rappresentante dell'Ente	Sindaco pro-tempore
Onere a carico dell'Ente	€. 1.715,00
Finalità	Realizzazione Centro di Servizi Territoriali (C.S.T.)

- **Atteso** che il quadro normativo che disciplina le partecipazioni pubbliche, ha continuato ad evolversi nel senso di una diminuzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche;
- **Visto**, in tal senso, il c.d. "Piano Cottarelli", ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000;
- **Riscontrato** che, successivamente il Legislatore ha emanato la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la quale ha imposto agli enti locali l'avvio un " processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- **Visto**, in particolare, il comma 611 di tale disposizione legislativa, il quale, allo scopo di assicurare il " coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", dispone che gli enti locali debbano avviare un " processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
- **Atteso** che tale processo di razionalizzazione debba peraltro tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni in ordine alla impossibilità di detenere partecipazioni in società "...non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali..."
- **Rimarcato** che lo stesso comma 611 della Legge n. 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il " processo di razionalizzazione", ovvero:

- *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
- *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Accertato che:

- il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “ in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo sia allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “ decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell' accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013);

Valutato che le partecipazioni di cui sopra riguardano attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali, si propone il mantenimento delle partecipazioni per come di seguito riportato:

CONSORZI

Ragione Sociale	CONSORZIO VALLE CRATI
P. IVA	01939430789
Entità di partecipazione	3,23
Data inizio	14.6.2000
Scadenza	13.6.2099
Rappresentante dell'Ente	Sindaco pro-tempore
Onere a carico dell'Ente	6.057,58
Finalità	Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni

Ragione Sociale	ASMENET
P. IVA	02729450797
Entità di partecipazione	441,00 pari allo 0,56
Data inizio	29.11.2002
Scadenza	
Rappresentante dell'Ente	Sindaco pro-tempore
Onere a carico dell'Ente	€. 1.715,00
Finalità	Realizzazione Centro di Servizi Territoriali (C.S.T.)

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Rocco CORRARO)



R. Corro